

BOZZE DI STAMPA

17 febbraio 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (1659)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

**BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI,
MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN,
CALIENDO, DAL MAS, GHEDINI, MODENA**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante "modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni",

premesso che:

il decreto-legge introduce rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione;

il decreto-legge proroga dal 1° gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo 216 del 2017;

si tratta, quindi, della quarta proroga, dopo la prima disposta con l'articolo 2 del decreto-legge 91/2018 (che prorogava al 31 marzo 2019) convertito senza modificazioni per la parte di interesse, dalla legge 108 del 2018; quella disposta dall'articolo 1, comma 1139, della legge 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) (che prorogava l'applicazione delle disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019) e quella disposta dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del

decreto-legge 53 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 2019;

i numerosi casi che tutt'oggi si registrano, dimostrano come tale invasivo strumento di ricerca della prova sia stato usato in maniera disinvolta ed in dispregio di alcuni diritti costituzionalmente garantiti, favorito dalla carenza della normativa vigente non pienamente applicabile per le proroghe di cui abbiamo dato notizia;

sebbene lo stesso decreto legislativo 216/2017 presenti delle carenze e delle criticità, come più volte sottolineato da autorevole dottrina in numerosi interventi sulle riviste di settore, il non applicarlo nella sua pienezza costituisce tuttavia una criticità ulteriore;

negli ultimi anni, piuttosto che affrontare il problema, si è scelto di rimandarlo a questo punto. Nel frattempo non ci meraviglieremo se fra qualche mese ci troveremo ancora a dover discutere di qualche altro uso, particolarmente disinvolto, dei captatori informatici nelle indagini non solo, in spregio a diritti costituzionalmente garantiti sia delle persone sottoposte ad indagini che di ignari cittadini;

considerato che:

la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge interviene sull'articolo 269 c.p.p. relativo alla conservazione della documentazione, specificando che gli atti dovranno essere conservati nell'archivio gestito dal Procuratore della Repubblica, elimina la disposizione in base alla quale tali atti sono coperti da segreto e ripristina la formulazione in base alla quale quando la documentazione relativa alle intercettazioni non è necessaria al procedimento, le parti possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza. Occorre bilanciare, riguardo alla conservazione, all'accesso e alla distruzione delle conversazioni, le esigenze investigative, il diritto di difesa e il rispetto della privacy;

con riferimento al sistema relativo all'utilizzo del TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) e dell'archivio digitale occorre considerare il basso grado di informatizzazione della maggior parte degli uffici giudicanti, posto che la maggior parte dei Tribunali, ad oggi, non risulta disporre di mezzi informatici, né di personale adeguato;

come anche evidenziato nel corso dell'audizione del Garante della protezione dei dati personali, le intercettazioni mediante captatori recano in sé "straordinarie potenzialità intrusive che impongono garanzie adeguate per impedire che essi degenerino invece in mezzi di sorveglianza massiva o, per converso, in fattori di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio probatorio, rendendolo estremamente permeabile se allocato in server non sicuri ...":

l'utilizzo, ai fini intercettativi, di software connessi ad *app*, posti su piattaforme liberamente accessibili a tutti, e l'archiviazione mediante sistemi *cloud* su server posti fuori dal territorio nazionale potrebbero consentire tecniche di infiltrazione prive della necessaria selettività;

riguardo alla lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto, che aggiunge un ulteriore comma all'articolo 415-*bis* c.p.p. (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), come evidenziato dai rappresentanti dell'Unione italiana delle camere penali, occorrerebbe prevedere una dilatazione dei tempi (fissati in 20 giorni decorrenti dal ricevimento dell'avviso alla persona indagata) per l'ascolto delle intercettazioni da parte dei difensori; è stata evidenziata altresì l'esigenza di rafforzare il divieto di ascolto dei colloqui tra difensori e assistiti;

l'articolo 2 del decreto-legge, ai commi 3, 4, 5 e 6, demanda a tre distinti decreti del Ministro della giustizia la fissazione: dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile; dei criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-*bis* delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi (tale decreto non avente natura regolamentare ed è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali); delle modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

rilevato che:

giòva evidenziare che la registrazione e la documentazione di conversazioni telefoniche aventi ad oggetto fatti estranei all'indagine e privi di rilevanza penale violano gli articoli 2 e 15 della Costituzione, l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli articoli 55, 124, 267, 269, 326 e 327 del codice di procedura penale, gli articoli 2043 e 2050 del codice civile e gli articoli 11 e 15 del codice sul trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003); inoltre, contrastano con l'univoca e consolidata giurisprudenza internazionale, costituzionale e di legittimità, oltre che con le direttive del Garante per la privacy; infine, per la molteplicità e gravità delle violazioni che producono, devono intendersi accompagnate da colpa grave, tenuto conto della pericolosità ontologica dell'attività di intercettazione e della prevedibilità in grado elevato dell'evento dannoso;

desta forte perplessità che il Governo in carica - che in passato ha più volte condannato l'uso sconsiderato e scorretto del decreto-legge - lungi dall'evitare la produzione normativa attraverso decretazione d'urgenza e dal limitare la stessa solo a casi realmente straordinari, abbia fatto, per l'ennesima volta, ricorso a tale strumento;

l'emanazione di un decreto-legge in materia delicata come quella della giustizia, dimostra reiteratamente l'incoerenza dell'esecutivo che conti-

nua, in modo inappropriato, ad adottare atti con forza di legge, mortificando l'esercizio della funzione legislativa del Parlamento,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1659.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1 (già 1.1)

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 89:

a) alla lettera *a)*, le parole da: "della strumentazione tecnica", fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "della strumentazione tecnica di acquisizione, rilancio e registrazione dei dati e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione negli ambienti e nei sistemi telefonici, informatici e telematici; della separazione delle attività di noleggio e gestione dei materiali rispetto alle attività di consulenza, installazione e manutenzione degli stessi";

b) alla lettera *b)*, le parole: "in misura non superiore al costo medio di ciascuna", sono sostituite dalle seguenti: "evitando valorizzazioni cumulative a corpo, in misura uguale al costo medio di ciascuna";

e) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*e-bis*) individua tutte le infrastrutture e sistemi di proprietà della Pubblica Amministrazione che possono essere utilizzate, in modo funzionale, con eventuali minimi adeguamenti ed implementazioni, nell'ambito delle operazioni di intercettazioni, in modo da realizzare una concreta economia di scala

atta a liberare risorse sia in un'ottica di migliore utilizzo, sia in un'ottica di risparmio"».

1.2

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «al comma 1,», inserire le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3," e».

1.11

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020», con le seguenti: «ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del presente decreto-legge».

1.4

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° gennaio 2021».

1.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 ottobre 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° novembre 2020».

1.164 (già 2.164)

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° agosto 2020».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 luglio 2020».

1.163 (già 2.163)

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «il 30 giugno 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° luglio 2020».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

1.7

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 giugno 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° luglio 2020».

1.162 (già 2.162)

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 maggio 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° giugno 2020».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 maggio 2020».

1.9

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020», con le seguenti: «30 maggio 2020»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020», con le seguenti: «dal 1° giugno 2020».

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio», con le seguenti: «30 maggio».

1.10

D'ANGELO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1) le parole: «il 29 febbraio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

- al numero 2), le parole: «1° marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, le parole: «29 febbraio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

1.161 (già 2.161)

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° maggio 2020».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020».

1.160 (già 2.160)

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al numero 1), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 marzo 2020»;

- al numero 2), sostituire le parole: «1° marzo 2020» con le seguenti: «1° aprile 2020».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 marzo 2020».

1.12

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, n. 2), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2020», con le seguenti: «ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del presente decreto legge».

Art. 2

2.3

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «E' sempre» a «415-bis», con le seguenti: «E' vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis, salvo che abbia un rilevante interesse pubblico».

2.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,».

2.6

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - 1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis del codice di procedura penale ovvero la notizia di reato da cui si desume l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.

Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva".

7-ter. Dopo l'articolo 25-*quindicies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-*sexdecies*. - (*Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale*). - *1.* In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote"».

2.7

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,».

2.8

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale».

2.9

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «vietata», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale».

2.10

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 268 e 415-bis), con le seguenti: «ai sensi degli articoli 268, 415-bis) o 454».

2.11

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione"».

2.12

D'ANGELO

Al comma 1, lettera c), premettere la seguente:

«0c) all'articolo 266 codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-*quater*) inserire la seguente: "f-*quinquies*) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"».

2.13

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.15

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) all'articolo 266, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: "2-*bis*. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*"»;

b) alla lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono soppresse».

2.16

D'ANGELO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole: "e 3-quater", sono sostituite dalle seguenti: ", 3-quater e 3-quinquies».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: «e 3-quater,», sono sostituite dalle seguenti: «, 3-quater e 3-quinquies»;

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2-bis sostituire le parole: "e 3-quater.", con le seguenti: «, 3-quater e 3-quinquies».

2.19

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 266:

1) al comma 2, sopprimere la parola: "portatile";

2) al comma 2-bis, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.20

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 266:

1) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Attraverso il captatore di cui al precedente periodo non è consentito in alcun caso trasferire file nel dispositivo elettronico portatile";

2) al comma 2-bis, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.18

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 266,», inserire le seguenti: «ovunque ricorre, è soppressa la parola: "portatile" e»;*

2) *Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole» con le seguenti: «al comma 1 la parola: «portatile» è soppressa e le parole»;*

b) *Al numero 2), sostituire le parole: «al comma 2-bis dopo le parole», con le seguenti: «al comma 2-bis la parola: "portatile" è soppressa e dopo le parole».*

3) *Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2-bis. Al comma 3-bis, secondo periodo, la parola: "portatile" è soppressa.*

4) *Al comma 1, lettera g), al numero 1), sopprimere la parola: «portatile».*

5) *Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere la parola: «portatile».*

2.21

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 266», inserire le seguenti: «al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "S'intende per captatore informatico un dispositivo che acquisisce fonie, messaggistica, audio, video e dati informatici" e».

2.22

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «al comma 2-bis, le parole:» con le seguenti: «al comma 2-bis, le parole: "3-bis e 3-quater", sono sostituite dalle seguenti: "3-bis, 3-quater e 3-quinquies", e le parole».

2.24

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.» con le seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4».

2.25

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, le parole: "al giudice", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale"».

Conseguentemente, agli articoli 267, 268 e 269 del codice di procedura penale, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

2.27

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto"».

2.28

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole:», con le seguenti: «al comma 1, le parole: "3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "3-bis, 3-quater e 3-quinquies" e le parole».

2.29

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con la esclusione dell'applicabilità dell'articolo 62"».

2.30

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), alle parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali» premettere le seguenti: «e 3-quinquies».

2.41

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» con le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale nonché per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4».

2.42

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» con le seguenti: «, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4,

nonché per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale».

2.31

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere infine il seguente periodo: «Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati».

2.32

CUCCA

Al comma 1, lettera e) sopprimere i numeri 1) e 2).

2.33

D'ANGELO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.36

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila», con le seguenti: «il pubblico ministero:

a) dà indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla "Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni" di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) vigila».

2.37

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: «o quelle» fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso «6», al secondo periodo, sostituire le parole da: «categorie», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.49

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera e), n.1) capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «o quelle», fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al numero 3), capoverso «6», al secondo periodo, sostituire le parole da: «categorie», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.50

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «o quelle» fino alla fine del comma, con le seguenti: «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «6» al secondo periodo, sostituire le parole da: «categorie» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai

fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.38

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti» con le seguenti: «salvo che siano rilevanti».

2.67

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni» inserire le seguenti: «a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni».

2.68

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga» con le seguenti: «rimanendovi per il tempo fissato dal giudice».

2.69

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «4» aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta».

2.70

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il capoverso «comma 6» con i seguenti: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza";

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, doven-

dosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-*ter*) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"».

2.71

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il capoverso «comma 6» con i seguenti: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedi-

mento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-*bis*) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-*bis*, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-*ter*) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"».

2.57

GRASSO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso», con le seguenti: «Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

2.58

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 lettera e) numero 3), sostituire le parole: «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso» con le seguenti: «6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

2.74

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), punto 3), capoverso comma 6, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato» con le seguenti: «Ai difensori della persona sottoposta alle indagini».

2.44

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: «Ai difensori dell'imputato» con le seguenti: «Ai difensori dell'imputato o dell'indagato ed ai difensori delle altre parti».

2.51

CUCCA

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 6, sostituire le parole: «e ascoltare le» con le seguenti: «ed acquisire copia su idoneo supporto delle».

2.72

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.».

2.73

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera e), numero 3), al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «procedendo» inserire le seguenti: «entro 5 giorni» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «della relativa udienza».

2.45

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della dimostrazione della rilevanza, il difensore può riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.».

2.52

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera e) numero 3), dopo il capoverso 6 inserire il seguente: «6-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268 comma 4, 5 e 6 il giudice dell'udienza preliminare dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti se non irrilevanti».

2.59

D'ANGELO

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431.

In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali ai fini della rilevanza nel processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate.

In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), punto 8., dopo le parole: «estrarre copia» aggiungere le seguenti: «dei verbali e».

2.53

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire il capoverso 7, con il seguente:

«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431.

In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali sulla rilevanza ai fini del processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate.

In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.»

2.47

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, sostituire le parole: «Il giudice, anche nel corso delle» con le seguenti: «Il giudice, non oltre le».

2.54

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera e), numero 3), al capoverso 7, sostituire le parole: «anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431» con le seguenti: «al più tardi durante l'attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431».

2.60

GRASSO

Al comma 1, lettera e), capoverso numero 3, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma».

2.46

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 7, primo periodo, dopo le parole: «da acquisire, osservando» inserire le seguenti: «, nei casi di contestazione,».

2.75

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1 lettera e), numero 3), comma 7, dopo le parole: «espletamento delle perizie» aggiungere le seguenti: «utilizzando file di log come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware.»

2.159

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «Le trascrizioni o le stampe» con le seguenti: «Le trascrizioni e le stampe».

2.55

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso comma 8, dopo le parole: «estrarre copia», sono inserite le seguenti: «dei verbali e».

2.76

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo il capoverso comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.».

2.78

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), al numero 1) capoverso «1.», premettere il seguente:

01. Le comunicazioni intercettate ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale devono essere messe in sicurezza prima del loro trasferimento.

2.77

CUCCA

Al comma 1, lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), primo periodo, dopo la parola: «intercettazioni» aggiungere le seguenti: «e sono coperti da segreto»;

b) sopprimere il numero 2).

2.80

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera f), numero 1), primo periodo, al capoverso «1.» dopo le parole: «ed eseguito le intercettazioni» inserire le seguenti: «e sono coperti da segreto.»

2.79

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 lettera f) numero 1), secondo periodo, le parole: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso».

2.63

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera f), capoverso «1» aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari"».

2.81

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.43

D'ANGELO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

2.82

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

2.64

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

2.65

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2), secondo periodo, dopo la parola: «procedimento» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 2018».

2.66

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «procedimento», inserire le seguenti: «, fermo restando quan-

to previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51».

2.84

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «procedimento», inserire la seguente: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 51 del 2018».

2.83

CUCCA

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «a norma dell'articolo 127.», aggiungere le seguenti: «Salvi i casi di cui all'articolo 271, commi 1 e 3, la documentazione non acquisita deve comunque essere distrutta e non può in ogni caso essere impiegata in procedimenti diversi.».

2.88

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) Fermo restando quanto previsto dal comma 1 nonché dall'articolo 12, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 comma 2-bis possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, purché rientranti tra quelli indicati dall'articolo 266 comma 2-bis».

2.86

GRASSO

Al comma 1, lettera g), al capoverso numero 1, premettere il seguente:

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o per i reati che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale"».

2.87

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g), capoverso 1, premettere il seguente:

«01) al comma 1 premettere le parole: "Fermi restando gli articoli 191 e 271,"».

2.89

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera g), numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole: "in flagranza", aggiungere le seguenti: "o di quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis"».

2.90

CUCCA

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

2.91

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

2.93

BATTISTONI, MODENA

Al comma 1 lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni, ivi comprese quelle tra presenti operate con captatori informatici su dispositivo elettronico portatile, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. I risultati delle intercettazioni non possono in ogni caso essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli penali."»;

b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) il comma 1-bis è abrogato».

2.98

CUCCA

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni, ivi comprese quelle tra presenti operate con captatori informatici su dispositivo elettronico portatile, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza";

b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-bis): Il comma 1-bis è abrogato;"».

2.94

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis"».

2.92

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con strumento informatico su dispositivo elettronico possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis"».

2.100

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera g), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo la parola:* «presenti», *inserire la seguente:* «comunque»;
 - 2) *sopprimere le parole da:* «con captatore», *a* «portatile».
-

2.39

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «con captatore informatico».

2.40

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «con captatore informatico» con le seguenti: «con strumento informatico».

2.96

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 codice di procedura penale, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta».

2.97

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purché si tratti di procedimenti ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12».

2.99

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera g), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero se risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

2.101

D'ANGELO

Al comma 1 lettera g), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis). Dopo il comma 1-bis) è aggiunto il seguente: "1-ter. Possono essere comunque utilizzate nell'ambito del medesimo procedimento, le intercettazioni indispensabili all'accertamento di delitti diversi da quelli in relazione ai quali erano state autorizzate nei casi di connessione di cui all'articolo 12"».

2.102

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente: "1-ter). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 commi 1 e 2, possono essere utilizzati nell'ambito del medesimo procedimento anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione ove connessi ai sensi dell'articolo 12"».

2.104

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).

2.106

CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.107

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti", sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269"».

2.109

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.110

CUCCA

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.111

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1"».

2.115

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 lettera m), primo periodo, dopo le parole: «per via telematica gli atti» inserire la seguente: «depositati».

2.112

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «come rilevanti» con le seguenti: «come non irrilevanti» e le parole: «ritenute rilevanti» ovunque ricorrono con le seguenti: «che non appaiono irrilevanti».

2.113

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera m), capoverso «2-bis», al secondo periodo sostituire le parole: «entro il termine di venti giorni» con le seguenti: «entro il termine di 60 giorni».

2.114

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera m), capoverso «comma 2-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «Sull'istanza provvede il pubblico ministero» con le seguenti: «Sull'istanza provvede il giudice».

2.116

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera m), capoverso «comma 2-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente: «In caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio».

2.118

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.119

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «telematiche rilevanti» con le seguenti: «telematiche non irrilevanti» e le parole: «ritenute rilevanti» ovunque ricorrono con le seguenti: «che non appaiono irrilevanti».

2.120

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera o), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Entro 15 giorni» con le seguenti: «Entro 30 giorni».

2.123

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«r) All'articolo 266-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o client-server costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo".

2.122

CUCCA

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) All'articolo 271, comma 1-bis, dopo le parole: «nel decreto autorizzativo» sono aggiunte le parole «o prodotte per tramite di programmi e strumenti informatici non conformi alle previsioni di cui all'articolo 89-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 281».

2.124

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 1, sostituire le parole: «captatore informatico» con «strumento informatico».

2.125

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89» apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «portatile»;*
 - *al comma 2, sopprimere la parola: «portatili».*
-

2.126

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», al comma 1, sopprimere la parola: «portatile».

2.128

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», al comma 2, sopprimere la parola: «portatili».

2.129

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, sopprimere la parola: «soltanto»

2.127

CUCCA

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, dopo le parole: «decreto del ministro della giustizia.», aggiungere i seguenti periodi: «In ogni caso i programmi in questione devono essere strutturati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni e comunque programmati per l'autodisinstallazione entro il termine massimo di un anno dall'installazione. Le intercettazioni eventualmente ottenute con programmi captatori non conformi ai requisiti di cui al presente articolo non sono utilizzabili e devono essere distrutte entro il termine inderogabile di 5 giorni dalla data in cui venga rilevata la non conformità dei programmi informatici.».

2.130

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al periodo precedente sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.»

2.131

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al primo periodo sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.»

2.136

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al periodo precedente sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.»

2.132

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 2 lettera a), capoverso «Art. 89», comma 3, sostituire le parole: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite» con le seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite» e le parole: «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.» con le seguenti: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica».

2.133

GRASSO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite», con le seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite»;*

b) *sostituire le parole: «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.», con le seguenti: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica».*

2.135

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «trasferite», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica».

2.134

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «trasferite», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito al-

le condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica»

2.137

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e determina il momento nel quale la messa in sicurezza del materiale trasferito comporta l'obbligo di cancellazione dei dati trasmessi dal server del captatore esterno».

2.138

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», nel secondo periodo del comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e determina il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno».

2.139

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», al comma 3, sostituire le parole: «I difensori delle parti» con le seguenti: «i difensori delle persone sottoposte alle indagini», e al comma 4 sostituire le parole: «I difensori delle parti» con le seguenti: «i difensori delle persone sottoposte alle indagini».

2.140

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 3, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «nonché da un consulente tecnico».

2.142

GRASSO

Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», al comma 4, sostituire le parole: «articoli 268 e 415-bis», con le seguenti: «268, 415-bis e 454».

2.143

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 266, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'autorizzazione non può essere concessa e, se accordata, viene meno quando le intercettazioni o le registrazioni sono svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; al materiale così raccolto si applica l'articolo 271, comma 3 del codice di procedura penale"».

2.144

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

2-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-bis, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 2, lettera c), lettera d), punti 1) e 2) e lettera g), punto 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-bis del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021».

2.145

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di strumento informatico su dispositivo elettronico».

2.146

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.147

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia» inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al primo periodo si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.148

BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali» e aggiungere in fine il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di

captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.151

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate» con le seguenti: «utilizzabili:

- a) si limitino all'esecuzione delle operazioni autorizzate;*
 - b) non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati;*
 - c) mantengano traccia delle operazioni svolte;*
 - d) non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari;*
 - e) siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione;*
 - f) non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud».*
-

2.149

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud».

2.150

BALBONI, CIRIANI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati

direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi *cloud*».

2.152

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nonché di consultazione e richiesta copie,».

2.153

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le misure, che sono adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.154

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.155

BALBONI, CIRIANI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.156

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1° giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate».

2.157

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministro della giustizia nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 86 del regio-decreto 30 gennaio 1941 n. 12 riferisce altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni».

2.158

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono un dato processuale acquisito da un incaricato di pubblico servizio la cui proprietà è sempre pubblica».

2.165

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti di un documento attestante la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Ministero della giustizia».

2.166

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Procuratore della Repubblica».

2.167

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni presentato dal Ministro della giustizia».

2.168

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'approvazione da parte del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità e la sicurezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni illustrato dal Ministro della giustizia».

2.169

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione di cui al comma 6».

2.170

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» con le seguenti: «all'accertamento dell'idoneità dei requisiti tecnici di cui al comma 4».

2.172

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-ter. la Commissione può avvalersi fino ad un massimo di dieci consulenti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.171

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.188

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.175

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.176

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo 11 comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare professori universitari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.180

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare professori universitari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.189

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.177

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare consiglieri parlamentari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.178

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti fra professori universitari e avvocati dello stato.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.179

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare magistrati contabili, amministrativi e ordinari.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.181

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.173

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da professori universitari.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.187

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.174

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da dieci professori universitari.

8-ter. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito».

2.182

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da dodici comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.183

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.184

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti fra avvocati dello stato e professori universitari.

8-ter: Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.185

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.186

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.191

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.».

2.192

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.».

2.190

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.»

2.193

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva alle commissioni parlamentari competenti.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.»

2.194

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.196

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dieci qualificati esperti o consulenti, anche provenienti dal mondo accademico.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.195

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere 1 seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.197

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.198

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.199

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta semestralmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.200

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da cinque qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.206

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di sette qualificati consulenti, esperti anche in diritto delle nuove tecnologie e diritto della *privacy*.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.201

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dieci qualificati esperti o consulenti, anche provenienti dal mondo accademico.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.203

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti, provenienti da diverse categorie professionali.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.204

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di otto qualificati esperti o consulenti, esperti in diritto delle nuove tecnologie e diritto della *privacy*.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.202

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.207

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.208

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, composta da qualificati consulenti, fra cui esperti nel diritto alla tutela dei dati personali, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.209

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, composta da dieci qualificati consulenti, fra cui esperti nella tutela della *privacy* e nella sicurezza informatica, operante alle dirette dipendenze del Ministro; denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.214

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro esperti o consulenti, fra cui avvocati dello stato, consiglieri parlamentari e professori universitari, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.205

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica.».

2.211

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.».

2.212

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro esperti dirigenti della pubblica amministrazione, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.».

2.213

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.210

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento della trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

8-ter. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.215

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro. I corsi di formazione per

gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

2.216

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro. I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.217

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro. I corsi di formazione per

gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

Art. 3

3.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

3.2

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.3

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.4

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.6

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.7

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 11 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.9

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.10

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.11

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.12

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.13

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

3.14

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *I.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.15

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
